

L'ACCOGLIENZA AI PROFUGHI

VADEMECUM

A cura di:

Regione Piemonte

Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione

Corso Regina Margherita, 174 - 10121 Torino

Riferimenti e contatti

immigrazione@regione.piemonte.it

| | |
|---|----|
| Accoglienza: una responsabilità, ma anche un'opportunità | 4 |
| Premessa | 5 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 6 |
| L'ACCOGLIENZA | 7 |
| IL PERCORSO GIURIDICO | 7 |
| • La domanda di asilo e rilascio del primo permesso di soggiorno | 7 |
| • Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale | 7 |
| • Le decisioni della Commissione: i tre livelli di protezione | 8 |
| • Se la Commissione rigetta la domanda | 9 |
| • Il ritorno volontario nel Paese d'origine | 9 |
| LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E I SEVIZI | 10 |
| • Requisiti strutturali | 10 |
| • Vitto e generi di prima necessità | 10 |
| • La mediazione interculturale e linguistica | 10 |
| • Formazione linguistica e accesso all'istruzione | 10 |
| • Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) | 11 |
| • Esenzione dal pagamento del ticket | 11 |
| FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO | 11 |
| • Tirocini | 11 |
| • Fondo regionale per il microcredito (art. 33 della L.R. 30/2009) | 12 |
| • Garanzia Giovani | 12 |
| • Il bilancio di competenze | 13 |
| • L'impegno sociale e le attività di volontariato | 13 |
| DUE CASISTICHE PARTICOLARI: i minori non accompagnati e le vittime di tratta | 13 |
| • I minori stranieri non accompagnati (MSNA) | 13 |
| • Le vittime di tratta | 14 |

NB - Le informazioni fornite potranno essere oggetto di aggiornamenti che troverete su www.regione.piemonte.it

Accoglienza: una responsabilità, ma anche un'opportunità

"Non esiste la soluzione, ma esistono più soluzioni".

È questo il motto che è alla base della visione di accoglienza che ha la Regione Piemonte. Un sistema, quello piemontese, che passo dopo passo sta mutando da emergenziale a strutturale.

I numeri raccontano che nel 2015 rispetto all'anno scorso in Italia è arrivato il 9,8% in meno di migranti; siamo passati da 150.988 (da inizio 2014 al 2 novembre 2014) a 141.039 del 2015 (da inizio 2015 al 2 novembre 2015).

Grazie all'accordo fra Governo, Regioni e Enti Locali del 10 luglio 2014 ("Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari: adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati") vi è stata una effettiva redistribuzione degli arrivi sui territori regionali.

Il sistema evidentemente ha ancora dei limiti. Uno di questi è la lunghezza dei tempi di attesa per il pronunciamento delle Commissioni territoriali rispetto alle richieste d'asilo.

Un miglioramento però in questo senso vi è stato: i tempi sono diminuiti, l'attesa è passata da due anni agli attuali 8/9 mesi.

Questo vademecum è uno strumento che la Regione Piemonte ha fortemente voluto.

Un aiuto che ci auguriamo utile ad amministratori e amministratrici, e gestori delle strutture, ma anche ai/alle cittadini/e che desiderano avere informazioni puntuali sull'accoglienza dei richiedenti asilo.

Una guida che affronta il tema dal punto di vista normativo, giuridico, della gestione dei servizi, ma anche delle opportunità legate alla gestione di questo fenomeno.

I migranti possono diventare una risorsa per le comunità che accolgono, un'occasione di crescita che guarda al futuro.

Monica Cerutti, Assessora regionale

Immigrazione, Pari Opportunità, Diritti Civili, Diritto allo Studio,
Politiche giovanili, Cooperazione decentrata e Diritti dei Consumatori

Premessa

Le crisi umanitarie che caratterizzano questa fase storica hanno determinato la necessità di organizzare anche in Italia un sistema strutturato di accoglienza.

A seguito dell'attuale flusso di profughi, il Governo, le Regioni e gli Enti Locali il 10 luglio 2014 hanno siglato l'intesa "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" che ribadisce l'urgenza di "mettere in campo interventi di tipo strutturale in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali".

Il piano, quindi, supera la logica emergenziale a favore di un sistema organico e stabile e definisce un unico modello di accoglienza dei richiedenti asilo che va a superare la frammentazione e la dispersione dovuta ai molteplici canali sinora in uso.

Il piano descrive le misure di **accoglienza** nei territori di primo approdo attraverso l'attivazione di strutture governative finalizzate alla primissima assistenza, e definisce la **prima e la seconda accoglienza** che si realizza nei territori regionali.

Dalle strutture governative di primo approdo, si favorisce il pronto invio degli stranieri nelle strutture di "prima accoglienza" dislocate sui territori regionali: i cosiddetti **HUB** che si collocano come passaggio intermedio verso la seconda accoglienza.

In Piemonte è attualmente attivo come HUB il Centro Fenoglio a Settimo Torinese (TO) gestito dalla Croce Rossa. È prevista l'attivazione di un secondo centro a Castello d'Annone in provincia di Asti. I richiedenti vengono accolti e dopo una prima valutazione dei bisogni sanitari e delle situazioni personali, vengono fornite informazioni sui percorsi e, nel giro di pochi giorni, vengono indirizzati nelle strutture di seconda accoglienza sulla base delle indicazioni date dalla Prefettura di Torino (cfr paragrafi successivi.)

Le strutture di **seconda accoglienza** sono dislocate sul territorio regionale e sono finalizzate a garantire, oltre all'ospitalità, percorsi di integrazione sociale dei richiedenti e/o dei titolari di protezione internazionale.

Punto cardine del sistema è la rete **SPRAR** (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che ha al suo attivo 14 anni di esperienza sull'accoglienza dei profughi.

Nato nel 2001 con un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), per la realizzazione di un "Programma nazionale asilo" lo SPRAR è stato istituzionalizzato con legge n.189/2002.

Si è così formalizzato un sistema pubblico di asilo, e con la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento - il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - affidandone ad ANCI la gestione.

Il sistema SPRAR, finanziato con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è costituito dalla rete degli enti locali che, anche attraverso il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" finalizzata alla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-lavorativo.

Le strutture SPRAR vengono individuate attraverso Bandi a cui partecipano gli EELL anche in forma associata.

L'adesione al sistema SPRAR garantisce agli EELL finanziamenti certi e servizi di supporto e accompagnamento, compresa la formazione degli operatori.

Poiché l'attuale capacità di accoglienza del sistema SPRAR è ancora insufficiente a rispondere agli immediati bisogni, sono stati istituiti a livello territoriale i **C.A.S. - Centri di accoglienza straordinaria**-, individuati attraverso bandi di evidenza pubblica emanati dalle Prefetture.

Proprio nella prospettiva di armonizzare il sistema, i capitolati per l'individuazione dei C.A.S. corrispondono a quanto regolamentato nelle linee guida dello SPRAR che prevedono, oltre a quanto necessario per l'accoglienza, la strutturazione di servizi finalizzati ad assicurare percorsi di integrazione sociale e garantire l'autonomia delle persone.

In particolare, è previsto un contributo finanziario massimo pro die/pro capite pari ad € 35,00 e vengono richiesti i seguenti servizi:

- accoglienza materiale (alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale.....);
- erogazione ai profughi di pocket money giornaliero di € 2.50 e una scheda telefonica di € 15 all'ingresso;
- verifica delle condizioni sanitarie e eventuali interventi per fronteggiare la presenza di patologie attraverso il coinvolgimento dei Servizi Sanitari;
- informazione sulla normativa riguardante l'immigrazione, sull'iter per il riconoscimento della protezione internazionale, sulle diverse tipologie di permesso di soggiorno, sul Rimpatrio Volontario Assistito, ecc.;
- mediazione linguistico culturale;
- accesso alla scolarizzazione per minori e adulti;
- percorsi di formazione civica e corsi di lingua italiana;
- accompagnamento alle pratiche burocratiche (richiesta asilo, permesso di soggiorno, codice fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale...);
- accompagnamento e supporto all'audizione in Commissione Territoriale per la protezione Internazionale, ed anche negli eventuali successivi gradi di ricorso;
- valutazione delle pregresse esperienze lavorative e/o di studio/formazione nel paese d'origine e bilancio di competenze acquisite al fine della predisposizione di percorsi di avviamento al lavoro;
- accompagnamento alla formazione professionale e alla ricerca del lavoro;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio.

L'accoglienza dei richiedenti asilo, quindi, ha come obiettivi principali, oltre a garantire misure di assistenza e di protezione, favorirne il percorso di integrazione sociale e (ri)conquista della propria autonomia.

Si parla di ri-conquista poiché il riferimento è a persone che prima di abbandonare la propria patria, loro malgrado, conducevano una vita assolutamente "regolare", organizzata, circondati dalla propria famiglia e dagli affetti, con carriere lavorative o di studio ecc...

Pertanto, i percorsi di accoglienza non devono limitarsi ad interventi materiali di base, bensì devono sostenere i rifugiati a ri-disegnare la propria vita, rinforzando le proprie capacità di scelta e di progettazione, recuperando la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Di recentissima pubblicazione il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33 UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32 UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (14G00158)

Il Decreto disegna le regole e il sistema di accoglienza in Italia, riprendendo quanto già stabilito nell'intesa della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2015, n. 3-2013 Piano Regionale per l'accoglienza dei flussi non programmati di cittadini extracomunitari 2014 - 2020.

L'ACCOGLIENZA

I Fondi per l'accoglienza dei profughi sono assegnati all'Italia dall'Europa e il riparto delle quote di profughi da accogliere nelle singole regioni è definito dal Ministero dell'Interno, in relazione alla percentuale di accesso alla quota del fondo nazionale per le politiche sociali. Per il Piemonte la quota è il 7%.

La Prefettura di Torino ha il compito di coordinare la distribuzione alle altre Prefetture Piemontesi delle persone assegnate alla nostra regione: sul totale di arrivi in regione il 40% viene collocato sul territorio della provincia di Torino mentre il restante 60 % è distribuito sulle altre province piemontesi.

Il Piemonte persegue un modello di accoglienza "diffusa" nel senso che si prediligono strutture a piccoli numeri e disseminate sul territorio regionale così da evitare concentrazioni e facilitare l'accoglienza e l'interazione con le comunità locali, i cittadini e la società nel suo complesso.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è centrale il ruolo delle Amministrazioni locali che sono coinvolti nella progettazione e nella *governance* dell'accoglienza sui propri territori.

IL PERCORSO GIURIDICO

La domanda di asilo e rilascio del primo permesso di soggiorno

Giunti nelle strutture di accoglienza, i richiedenti dovranno essere fotosegnalati dalle forze di polizia e contestualmente potranno presentare la **richiesta di asilo** sul cosiddetto modulo C3, nel quale devono essere indicati i motivi (persecuzioni, torture, guerra.....) che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio Paese e a chiedere protezione; dovranno essere motivate nella domanda le circostanze di **persecuzione o danno grave** che ne hanno motivato la fuga. E' consigliabile consegnare agli atti una memoria scritta, nella propria lingua e/o con una traduzione, e presentare, se disponibili, documenti che comprovino quanto dichiarato (articoli di giornale, foto, documenti ufficiali quali denunce o referti medici, ecc.). Espletate le formalità, al richiedente verrà rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta di asilo** valido sei mesi, rinnovabile sino al completamento dell'iter giuridico. Viene, altresì, comunicata la data dell'audizione alla **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**.

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

La commissione è composta da 4 membri di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie locali e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR). All'audizione del richiedente asilo partecipa anche un interprete.

L'audizione in commissione è finalizzata a definire se esistono fondati motivi di rischio di vita o di grave danno del richiedente qualora rientrasse nel **Paese d'origine**. Infatti, lo status di rifugiato, così come definito nella convenzione di Ginevra, viene riconosciuto a colui che

“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino”

Il riferimento, quindi, è il Paese in cui il richiedente ha la cittadinanza e non il Paese in cui lo stesso si trovava nel momento in cui è fuggito.

Le decisioni della Commissione: i tre livelli di protezione

- **Status di rifugiato:** viene rilasciato un provvedimento che consente al richiedente di ritirare in Questura il **permesso di soggiorno per asilo che ha una durata di 5 anni**, rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- **Protezione sussidiaria:** qualora la Commissione non riconosca la sussistenza degli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ma ritenga che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine. Secondo la normativa di riferimento, per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato. In questo caso viene rilasciato un **permesso di soggiorno della durata di 5 anni**, rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- Qualora non sussistano le condizioni per il riconoscimento delle precedenti protezioni, la Commissione può valutare l'esistenza di gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura che venga dato al richiedente un **permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha durata di 2 anni**, rinnovabile alla scadenza convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

Il riconoscimento dello **status di rifugiato** consente:

- il rilascio del **titolo di viaggio per rifugiati**, per potersi recare all'estero. E' equiparato al passaporto
- di fare richiesta di **cittadinanza** per naturalizzazione dopo soli **5 anni**;
- di ricongiungere la propria famiglia senza dimostrare i requisiti previsti dal D.lgs. 286/98;
- l'accesso all'occupazione;
- l'accesso all'istruzione;
- l'assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani;
- il diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici

Il riconoscimento della **protezione sussidiaria** consente:

- il rilascio del **titolo di viaggio** per potersi recare all'estero, quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine;
- di fare richiesta di **cittadinanza** per naturalizzazione dopo **10 anni**;
- di ricongiungere la propria famiglia, senza dimostrare i requisiti previsti dal D.lgs. 286/98;
- l'accesso all'occupazione;
- l'accesso all'istruzione;

- l'assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani;
- il diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici

Il riconoscimento della **protezione umanitaria** consente:

- di ricongiungere la propria famiglia in base ai requisiti previsti dal D.lgs. 286/98;
- l'accesso all'occupazione;
- l'accesso all'istruzione;
- l'assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani;
- il diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici

Se la Commissione rigetta la domanda

La Commissione può non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale e quindi rigettare la domanda. In questa situazione vi sono due possibilità:

- **Ricorso** al Tribunale Ordinario.

La presentazione del ricorso sospende la decisione della Commissione e, pertanto, in attesa della decisione del Tribunale, il richiedente **ha diritto** a fermarsi presso la struttura di accoglienza e permanere sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Nel caso di esito negativo del Tribunale si può proporre reclamo alla Corte d'appello e chiedere, quando ricorrono gravi e fondati motivi, l'autorizzazione a rimanere sul territorio italiano. In questo caso, il richiedente **non ha più diritto** di permanere nelle strutture di accoglienza.

Contro la sentenza della Corte d'appello si può proporre ricorso per Cassazione

- **Riesame.** L'istanza di riesame si presenta alla Commissione territoriale e può essere fatta solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.

Come è facilmente comprensibile, occorre seguire con particolare cura il percorso giuridico e aiutare il richiedente ad affrontare l'audizione presso la Commissione Territoriale. E' necessario che gli operatori dei centri di accoglienza conoscano le normative e l'iter in modo da fornire ai richiedenti asilo ogni informazione utile. A questo scopo è fondamentale la figura del mediatore interculturale e linguistico.

Il ritorno volontario nel Paese d'origine

Il rimpatrio volontario assistito è la possibilità per lo straniero di fare rientro nel Paese di origine, supportato da un progetto individualizzato di sostegno logistico e finanziario che ha lo scopo di facilitarne il reinserimento.

Possono usufruire di questi programmi coloro che non hanno ottenuto alcuna forma di protezione nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Il Fondo Europeo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) 20014-2020 prevede misure che includono contributi finanziari per il reinserimento nel Paese d'origine sulla base di piani di reintegrazione individuale/familiare calibrati sul profilo specifico dei cittadini che decidono di tornare. I programmi di rimpatrio comprendono attività di orientamento pre-partenza, il supporto per individuare opportunità di lavoro o per avviare iniziative imprenditoriali nel Paese di origine, nonché attività di monitoraggio dopo il ritorno.

LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E I SERVIZI

Requisiti strutturali

Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; pertanto non sono previsti requisiti particolari. È opportuno che la struttura sia collocata in luoghi abitati, facilmente raggiungibile da servizi di trasporto pubblico al fine di favorire la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi del territorio da parte dei beneficiari. Devono essere garantiti spazi adeguati e riservati nel caso di presenza mista di genere

Vitto e generi di prima necessità

Il vitto include la colazione e i due pasti principali. La preparazione dei pasti deve rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte e garantire la necessità di alimentazioni particolari.

Le modalità di erogazione possono variare a seconda della tipologia e della organizzazione del centro.

Nel caso di accoglienza in appartamenti si può prevedere l'erogazione diretta di derrate alimentari o di denaro o di buoni alimentari pre-pagati: è opportuno prevedere un accompagnamento iniziale al sistema degli acquisti al fine di consentire una graduale autonomia dei beneficiari nella gestione della quotidianità.

Devono, infine, essere garantiti tutti gli effetti per l'igiene personale e capi di abbigliamento congrui con il clima.

La mediazione interculturale e linguistica

Il mediatore è una figura centrale per l'accoglienza e per i percorsi di integrazione sociale dei profughi. Non va inteso esclusivamente come interprete, funzione comunque fondamentale per i neo arrivati, bensì come professionista in grado di facilitare la costruzione di relazioni positive tra il beneficiario, gli operatori, le istituzioni, i servizi e più in generale con il contesto territoriale.

Il mediatore culturale è un ponte tra culture differenti ed esercita una vera e propria funzione di orientamento e accompagnamento nei confronti degli immigrati.

In considerazione della complessità dei bisogni dei richiedenti asilo, soprattutto nella fase iniziale dell'accoglienza, è necessario che il mediatore abbia appropriate conoscenze sull'iter giuridico e sul sistema dei servizi offerti dal territorio.

Pertanto è sconsigliabile l'impiego di operatori che pur conoscendo le lingue straniere non hanno un'apposita formazione alla mediazione.

Formazione linguistica e accesso all'istruzione

Ai richiedenti devono essere garantiti percorsi di **lingua italiana** da realizzarsi all'interno delle stesse strutture di accoglienza o avvalendosi dei corsi predisposti dal CPIA (Centri Provinciali per Istruzione degli Adulti) collocati sul territorio regionale.

La formazione civico-linguistica rappresenta una tappa indispensabile nel processo di integrazione sociale degli stranieri

In Piemonte è attivo da quattro anni il "Piano regionale per la formazione civico-linguistica" più noto come "Progetto Petrarca", finanziato con fondi Europei e rivolto ai cittadini/e

stranieri/e extracomunitari. Nella nuova programmazione europea 2014-2020 sarà possibile inserire nei percorsi linguistici anche persone **titolari** di protezione internazionale.

I corsi di italiano offerti dal progetto non sono alternativi o sostitutivi della formazione che deve essere assicurata dalle strutture di accoglienza, bensì si configurano come corsi di rinforzo delle competenze già raggiunte. Al momento della stesura del presente vademecum si è in attesa del bando ministeriale, pertanto, le azioni del progetto Petrarca saranno attive a partire dalla primavera 2016.

Tutte le informazioni in merito potranno essere fornite dall'ufficio immigrazione della Regione Piemonte.

I richiedenti, inoltre, possono frequentare presso i CPIA i corsi per il conseguimento del **diploma di scuola secondaria di I grado** (ex licenza media).

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

I richiedenti asilo possono essere iscritti al SSN a seguito del rilascio del codice fiscale.

La richiesta viene fatta presso l'Azienda sanitaria locale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza anagrafica o l'effettiva dimora (il domicilio indicato sul permesso di soggiorno), quindi, è sufficiente l'autocertificazione del domicilio presso la struttura di accoglienza.

L'iscrizione al SSN è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso.

Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario, le strutture di accoglienza possono anche avvalersi dei Centri ISI distribuiti nelle ASL piemontesi.

Esenzione dal pagamento del ticket

La situazione è al momento incerta a causa delle modifiche introdotte dal D. Lgs 142/2015. Sino all'emanazione delle norme di attuazione del decreto, i richiedenti sono esenti dal pagamento dei ticket per il periodo di tempo durante il quale non è consentito loro di esercitare attività lavorativa, finora stabilito in 6 mesi, e, successivamente, quando siano in possesso della certificazione dello stato di disoccupazione. Vi è, infatti, equiparazione alle regole previste per i disoccupati.

FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO

Ai sensi della normativa di agosto 2015 i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa decorsi due mesi dalla domanda di protezione internazionale.

La Regione Piemonte sta programmando, con le risorse messe a disposizione dal fondo FAMI e dal fondo FSE, le linee d'azione finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo dei migranti compresi i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Tirocini

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Pertanto è un'esperienza di orientamento e formazione e non si configura come un rapporto di lavoro.

I richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria possono essere avviati ai tirocini avendo preliminarmente acquisito competenze linguistiche di italiano sufficienti a rendere l'esperienza positiva e proficua. I tirocini prevedono una durata massima di 24 mesi, per un minimo di 10 ore settimanali, ed è riconosciuta un'indennità minima di partecipazione pari a 3,40 euro all'ora.

Per ogni approfondimento ci si può rivolgere ai Centri per l'Impiego.

Gli atti regionali di riferimento: DGR 3 giugno 2013, n. 74-5911, D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397.

Fondo regionale per il microcredito (art. 33 della L.R. 30/2009)

Lo strumento rappresenta un'opportunità importante per **i rifugiati e i titolari di protezione internazionale** e per tutti quei soggetti, esclusi dal circuito tradizionale del credito, che vogliono avviare un'attività economica.

Si tratta di un intervento di politica attiva del lavoro mirante a creare occupazione stabile per **soggetti non bancabili** che non potrebbero acquisire una presenza nel mondo imprenditoriale senza un apporto del pubblico.

La particolarità dei destinatari del Fondo per il microcredito ha posto la necessità di organizzare un'attività mirata di accompagnamento, non solo per accertare che ci si trovi di fronte effettivamente a soggetti che non sono in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario, ma per assisterli nella fase antecedente la presentazione dell'istanza, nella predisposizione dell'istanza e nella fase successiva della rendicontazione e della restituzione del prestito.

Un'attività di accompagnamento al microcredito a favore dei "soggetti non bancabili" è messa a disposizione da una rete di istituzioni non profit, **coordinata e rappresentata dalla Fondazione don Mario Operti**, che già hanno esperienza nel settore e che si avvalgono dell'attività di volontari di elevato livello professionale sul territorio piemontese (ex dirigenti di azienda ex dirigenti di banca) e da un'Associazione Temporanea di scopo, **coordinata e rappresentata dalla Confcommercio Piemonte** e che coinvolge otto Associazioni datoriali.

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale è possibile prevedere un percorso che inizia dai soggetti (cooperative ect) che li ospitano alla Fondazione Don Mario Operti che li può accogliere per attivare un percorso imprenditoriale.

Garanzia Giovani

I richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono partecipare al programma di Garanzia Giovani come tutti gli altri giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Il richiedente asilo, però, nei primi due mesi dalla presentazione della domanda di protezione può partecipare alla Garanzia Giovani solo limitatamente alla possibilità di fruire delle misure di accoglienza, orientamento e formazione.

Sito regionale di riferimento: <https://www.garanzীগiovani piemonte.it>

Il bilancio di competenze

Per definire progetti individualizzati è necessario fare un bilancio delle competenze delle persone in modo da ricostruire il bagaglio personale della singola persona in termini di competenze, abilità, capacità acquisite, esperienze maturate, studi e formazione, interessi e attitudini, aspirazioni.

Il bilancio sarà la base per orientare la persona verso la costruzione del proprio progetto lavorativo e/o formativo.

Tale attività, è generalmente svolta dai centri per l'impiego o dagli enti accreditati dalla Regione Piemonte.

L'impegno sociale e le attività volontarie di pubblica utilità

Sono ormai in corso su tutto il territorio regionale esperienze di coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività di volontariato a favore della comunità che li ospita. In via generale sono sottoscritti protocolli di collaborazione tra EELL, Prefetture, soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato.

Per il richiedente asilo, l'attività di volontariato diventa un'occasione per conoscere il contesto sociale nel quale si trova e per sviluppare processi di partecipazione con la comunità locale. Al contempo, è un'opportunità di dialogo, integrazione, conoscenza e accettazione reciproca fra il migrante e la cittadinanza.

Ai richiedenti asilo deve essere garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni; formazione per le attività che saranno svolte; attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità; la dotazione di idonei strumenti di riconoscimento dell'attività di volontariato.

Per la realizzazione di progetti di utilità sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in corso il progetto "diamoci una mano" che prevede, tra le altre iniziative la possibilità di ottenere l'attivazione della copertura assicurativa INAIL per attività di volontariato anche per richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale

<http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/diamociunamano/Pages/default.aspx>

DUE CASISTICHE PARTICOLARI: i minori non accompagnati e le vittime di tratta

I minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Il sistema nazionale di accoglienza dei MSNA, a seguito dell'intesa della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 – Piano Nazionale di Accoglienza – ha unificato i percorsi superando il precedente regime che distingueva i minori non accompagnati richiedenti asilo da quelli non richiedenti asilo.

Il Piano prevede l'attivazione di centri governativi di prima accoglienza dove i minori possono permanere per un massimo di 90 giorni e la successiva accoglienza nella rete SPRAR per minori per l'attivazione dei percorsi di autonomia.

E' tuttavia possibile che tra i richiedenti asilo giunti sul nostro territorio siano individuate persone minorenni: E' competenza dell'autorità di pubblica sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minore all'autorità giudiziaria competente per la nomina

del tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui compete il censimento ed il monitoraggio dei MSNA.

E' altresì indispensabile coinvolgere sin da subito gli Enti Gestori delle Funzioni socio-assistenziali che provvederanno ad individuare idonea struttura in cui trasferire il minore.

Sulla base della singola situazione, in particolare per i minori prossimi alla maggiore età, i Servizi Sociali in accordo con la Prefettura e la struttura di accoglienza, potranno valutare la permanenza del minore presso l'attuale struttura, seppur dedicata all'accoglienza degli adulti. Sarà altresì cura del Servizio Sociale procedere, comunque, alla segnalazione del minore al sistema SPRAR.

L'attuale capacità ricettiva della rete SPRAR, seppur in via di ampliamento, risulta insufficiente a rispondere alle effettive necessità di accoglienza, pertanto, i servizi dovranno inserire i MSNA nelle strutture per minori autorizzate. Per tale finalità i Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il raccordo tra tutti i soggetti competenti, e la verifica dell'attuazione di tutte le procedure, è fondamentale per garantire l'effettiva tutela dei MSNA e il rispetto di tutti i diritti di cui sono portatori, al pari dei minori italiani.

Tutti gli operatori coinvolti dovranno fornire al minore le informazioni utili per la definizione del suo percorso futuro e spiegare con assoluta precisione il significato, e relative conseguenze, di procedere con la richiesta d'asilo o meno.

Nel caso di minori richiedenti asilo la procedura si potrà attivare solo dopo la nomina del tutore. Purtroppo, i tempi per la nomina possono essere di alcuni mesi ma ciò non impedisce la definizione del progetto di vita.

Ai MSNA sono garantiti il diritto all'istruzione, alle cure sanitarie e l'accesso alla formazione e al lavoro. La Regione Piemonte, con risorse messe a disposizione dal fondo FAMI e dal Fondo Sociale Europeo, sta predisponendo linee d'azione finalizzate a favorire l'inserimento socio-lavorativo dei MSNA e ai neo-maggiorenni giunti in Italia da minori.

Le vittime di tratta

E' ormai certo che le organizzazioni criminali che trafficano esseri umani stanno utilizzando gli stessi canali dei profughi per far giungere in Italia persone vittime di tratta, in particolare donne a scopo di sfruttamento sessuale.

E' quindi assolutamente urgente identificare le vittime appena giunte nei centri di accoglienza al fine di sottrarle al loro destino di vittime.

La loro individuazione e i colloqui per comprendere la situazione non possono essere improvvisati e devono essere condotti da operatori esperti nel fenomeno.

A tale scopo, la Regione Piemonte sta lavorando in questi giorni per definire un protocollo operativo con le Prefetture e i soggetti che operano nel pluriennale progetto "Piemonte in rete contro la tratta", e che dispongono di operatori qualificati e mediatori interculturali, al fine di stabilire con le strutture di accoglienza strategie di fronteggiamento del fenomeno.

Se vengono individuate delle vittime, le stesse saranno trasferite in strutture specializzate nell'ambito del progetto regionale.



Riferimenti e contatti: immigrazione@regione.piemonte.it